



## Ordinanza municipale sui piccioni

IL MUNICIPIO DI LOSONE

Richiamati:

- gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
- gli artt. 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC),
- l'art. 52 cpv. 2 lett. d) del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;

**o r d i n a:**

### **Art. 1 Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi. Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.

### **Art. 2 Campo d'applicazione**

La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Losone.

### **Art. 3 Piccionaie**

Il Municipio di Losone provvederà, se ritenuto opportuno, alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati e controllati.

### **Art. 4 Foraggiamento**

Il foraggiamento dei piccioni sul territorio giurisdizionale di Losone è pertanto vietato. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati e segnalati al Municipio.

### **Art. 5 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

### **Art. 5 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

**IL MUNICIPIO**

\* \* \*

**Approvata dal Municipio con ris. no. 5002 del 24.03.2020.**

**Publicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC dal 28.04. al 27.05.2020 compresi.**

**Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.**